



COMUNE DI SELLIA

Provincia di Catanzaro

Vial G. Marconi Cap. 88050 – Tel. 0961 483049

Sito web: <https://comune.sellia.cz.it/> - e-mail: utcsellia@gmail.com - pec: protocollosellia@asmepec.it

ORDINANZA N. 8 del 07.04.2026

Oggetto:	Chiusura Strada Comunale “Bosco Malagrecia” nel territorio del comune di Sellia con decorrenza immediata a causa di parziale cedimento di porzione della carreggiata.
----------	--

IL SINDACO

VISTA la nota a firma del Sindaco del 6 aprile 2026, acquisita al Prot. con n. 766 del 7 aprile 2026 e la relativa documentazione fotografica allegata in atti dalla quale si evince il parziale cedimento del manto stradale lungo la Strada comunale in località “Bosco Malagrecia”, nel territorio del Comune di Sellia;

VISTO l’art. 54 TUEL che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’emanazione di una ordinanza ai sensi dell’art. 54 TUEL D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto, di emanare la presenza ordinanza contingibile ed urgente per l’eliminazione della situazione di grave pericolo nell’immediato non altrimenti rimediabile con altri strumenti consentiti dall’ordinamento;

RAVVISATO il grave rischio per la pubblica incolumità nonché per la sicurezza della circolazione che rende indifferibile procedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale interessato, nonché all’adozione di tutti i provvedimenti urgenti di competenza, finalizzati alla eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi tecnici (opere provvisoriale e definitive di consolidamento e messa in sicurezza);

DATO ATTO dunque, dell’urgenza e la necessità di provvedere con assoluta sollecitudine e tempestività per cui lo strumento ordinatorio appare l’unico azionabile a tale fine;

DATO ALTRESÌ ATTO che il provvedimento da emettere non riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non eccede le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, v. Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12);

VISTO il TUEL D. lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale, con i poteri dalla legge conferiti

ORDINA

per la causale su espressa, la chiusura al transito di tutta la Strada Comunale "Bosco Malagrecia", in entrambi i sensi di marcia con decorrenza immediata con il divieto di transito sia veicolare che pedonale, fino al ripristino della sicurezza stradale

ORDINA altresì

all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla messa in sicurezza dell'intera area, ponendo in atto tutto quanto necessario per il ripristino, la sicurezza e stabilità dei luoghi

AVVERTE

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente provvedimento da parte dei destinatari, ovvero con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità tramite affissione e, per l'esecuzione, sia trasmessa al Responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Ente e per quanto di competenza e interesse a:

Prefettura – UTG

Comando Vigili del Fuoco

Stazione Carabinieri Comune di Simeri Cricchi

che la presente ordinanza sia altresì pubblicata all'Albo pretorio on line nonché in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sotto sezione, del sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 07.04.2026

IL SINDACO

(Dott.ssa Serafina Giordano)

